REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **REGIONALE**

DI **LAZIO** SEZIONE **15**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**SILVESTRI**	**PIO**	**Presidente**
☐	**LUPI**	**ANDREA**	**Relatore**
☐	**LORETO**	**RITA**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3866/2016
  depositato il 12/05/2016

- avverso la sentenza n. 22985/2015 Sez:46 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA
  contro:
  AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1

proposto dall'appellante:

difeso da:
TAVERNA AVV. SALVATORE
VIALE REGINA MARGHERITA N. 262 00198 ROMA RM

Atti impugnati:
AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 13018031750 REGISTRO 2013
AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 13018031750 IMP.IPOTECARIA 2013
AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 13018031750 IMP.CATASTALE 2013

SEZIONE

N° 15

REG.GENERALE

N° 3866/2016

UDIENZA DEL

03/04/2017 ore 09:30

N° 2179/15/2017

PRONUNCIATA IL:

3/04/2017

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

12/04/2017

Il Segretario

COPIA USO STUDIO

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

Svolgimento del processo

propone appello avverso la sentenza, n. 22985/46/2015, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha respinto il suo ricorso contro l'avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia delle Entrate, nella sua qualità di notaio rogante un atto di compravendita con cui il sig. acquistava un immobile riservando l'usufrutto alla ex moglie e la nuda proprietà ai suoi due figli, gli ha contestato di non aver applicato l'imposta di registro nella misura proporzionale del 3%, invece dell'imposta di bollo nella misura ordinaria.

La Commissione ha rigettato il ricorso perché ha ritenuto legittima l'applicazione dell'imposta in misura proporzionale perché il trasferimento dell'immobile è stato posto in essere da un soggetto diverso dal coniuge né dal testo dell'accordo di separazione omologato dal Tribunale si evince che l'accordo patrimoniale a beneficio dei figli sia elemento funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale.

Con l'appello il Notaio contesta la decisione rilevando l'errata interpretazione dell'art. 19 della legge 74/1987, norma che, secondo l'orientamento della Cassazione (sent. 2111/16), comporta che qualunque pattuizione, anche relativa al trasferimento dei diritti reali immobiliari, che venga prevista nell'ambito e in preciso adempimento dell'accordo di separazione o divorzio, viene a beneficiare dell'esenzione da qualsiasi imposta. Né, prosegue l'appellante, è possibile ammettere l'applicazione della circolare dell'amministrazione finanziaria, n. 27/E del 21 giugno 2012, che contiene un'interpretazione restrittiva della disposizione di cui all'art. 19 citato, interpretazione smentita dalla giurisprudenza della Cassazione.

L'Agenzia si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata rilevando che, nella specie, la compravendita vede come venditori persone estranee al nucleo familiare.

Motivi della decisione

L'appello è meritevole di accoglimento.

La norma di cui all'art. 19 della legge n. 74/1987, ora nel testo risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, comporta che "*debba riconoscersi il carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari e immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare, di lì a breve, nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del*

matrimonio civile, cioè in un divorzio non solo prefigurato, ma voluto dalle parti, in presenza delle necessarie condizioni di legge" (Cass. 2111/16).

Nel caso de quo l'operazione immobiliare effettuata concerneva l'adempimento concreto di obblighi contenuti nel provvedimento di omologa del Tribunale di Civitavecchia connesso al procedimento di separazione dei coniugi.

Inoltre, a parere del Collegio, non rileva il fatto che nella compravendita i venditori fossero persone estranee al nucleo familiare perché le altre parti del contratto erano i coniugi e i loro figli e perché era espressamente previsto tra le condizioni della separazione consensuale l'obbligo per il sig. di acquistare, a proprie cura e spese, un appartamento nel Comune di Bracciano adatto alle necessità del coniuge e dei figli minori.

Peraltro la disposizione di legge e la stessa giurisprudenza fanno riferimento genericamente a trasferimenti mobiliari e immobiliari senza specificare che tali trasferimenti debbano riguardare beni già di proprietà di uno o di entrambi i coniugi.

L'appello va pertanto accolto.

La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale – Sezione 15 -

Accoglie l'appello del contribuente. Spese compensate.

Roma, 3 aprile 2017

Il Relatore

Il Presidente

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO - ROMA